

**ATTI PARLAMENTARI**

**V LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** **Doc. XV-bis**  
**N. 6**

---

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 999**

**Relativa al regolamento organico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 3 febbraio 1970**

---

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 999*

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 20 gennaio 1970;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958 l'Ente sopra indicato;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo;

viste le proprie determinazioni 21 luglio 1964, n. 371; 7 settembre 1965, n. 526; 19 dicembre 1967, n. 807; 18 giugno 1968, n. 867, e, in particolare, quella 18 giugno 1968, n. 868, con la quale — premesso che il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale predisposto dall'Ente nel 1951 era stato disapprovato con nota 25 giugno 1966 dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su conforme parere di quello del tesoro, per i motivi indicati dalla Corte nella determinazione 21 luglio 1964, n. 371; che, nel 1967, l'Ente aveva deliberato un nuovo regolamento, inviato all'autorità governativa per la prescritta approvazione — la Corte, di fronte alla situazione, contrastante con i principi di ordine e di legittimità, creata, per un verso, dalla mancata approvazione del regolamento del 1951 e, per altro verso, dalla riproduzione in quello del 1967 di disposizioni già fatte oggetto di rilievo e dalla introduzione di altre norme ugualmente viziate, l'ha dichiarata non conforme a legge, affermando la necessità di non più procrastinabili idonei interventi da parte degli organi di vigilanza per la formazione e adozione di validi regolamenti del personale, nonché per la cessazione della situazione stessa;

viste le note n. 166232 del 21 febbraio 1969 e n. 10652 del 7 marzo 1969, rispettivamente del Ministro per il tesoro e di quello per l'agricoltura e le foreste, con le quali è stato censurato lo schema del regolamento organico del 1967, sollecitandone la rielaborazione sulla base di puntuali osservazioni all'uopo formulate;

viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Ente 21-23 novembre 1969, nn. 491 e 492, con le quali, men che seguire le direttive ministeriali, sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento del 1951, introducendo, tra l'altro, norme transitorie per l'inquadramento del personale, che si discostano notevolmente dai principi vigenti nell'ambito del pubblico impiego, mantenendo altresì la maggior parte delle disposizioni già censurate dalla Corte e dai Ministeri vigilanti;

vista la nota 14 gennaio 1970, n. 12606, del Ministero dell'agricoltura e foreste che ha impegnato la responsabilità dell'Ente a voler, entro il termine di tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, « rielaborare un testo regolamentare organico del personale e dei servizi

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con norme transitorie, ove necessario, da trasmettere con una relazione illustrativa », al Ministero medesimo, senza, peraltro, fare alcun cenno ai provvedimenti d'urgenza adottati dall'Ente per le promozioni del 1969 ed a quelli relativi alle promozioni del 1968;

udito il relatore;

considerato che la situazione di illegittimità indicata nella citata determinazione n. 868, per quanto concerne i rapporti tra enti e personale per i motivi di censura nella determinazione medesima specificati, non soltanto è ancora in atto, ma si è ulteriormente aggravata, sia per il continuato atteggiamento di inottemperanza dell'Ente, sia per la mancata adozione di idonei provvedimenti da parte delle autorità ministeriali competenti, cui l'attuale ordinamento, segnatamente a termini dell'articolo 14 della legge istitutiva, attribuisce il potere di adottarli;

che quanto sopra è dimostrato dalla delibera 8 marzo 1969, n. 443, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente — invece di procedere all'annullamento della retrodatazione disposta dal Consiglio medesimo delle promozioni deliberate dalla Presidenza il 29 febbraio 1968, secondo l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 14 dicembre 1968, in ottemperanza alla citata determinazione n. 867 del 18 giugno 1968 — ha demandato allo stesso Ministero di interessare nuovamente la Corte per il riesame della questione; riesame a tutt'oggi non richiesto, essendo il Ministero in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato da esso all'uopo interpellato; nonché dalla delibera di urgenza 29 settembre 1969, n. 534, modificata in senso estensivo da analoga delibera 22 ottobre 1969, n. 540, con la quale il Presidente dell'Ente, previa ulteriore modifica delle disposizioni concernenti le promozioni contenute nel regolamento del 1951, ha disposto di procedere, eccezionalmente e in via transitoria, per il 1969 allo scrutinio del personale di ruolo e non di ruolo con criteri del tutto nuovi, promozioni deliberate poi dalla Presidenza nelle sedute del 24 ottobre e 6 novembre 1969; ed ancora dalla deliberazione 21-23 novembre 1969, n. 488, del Consiglio di amministrazione di ratifica delle citate delibere d'urgenza del Presidente, così dando definitiva esecuzione, non soltanto alle modifiche normative, inefficaci perché subordinate alla prescritta approvazione ministeriale, ma anche ai conseguenziali provvedimenti della Presidenza circa le graduatorie e la decorrenza delle promozioni medesime;

considerato ancora che, in ordine alle disposte promozioni del 1969 — in disparte ogni valutazione giuridica sulla competenza a deliberare — devesi ritenere che la deliberazione di ratifica adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 21-23 novembre 1969 — atteso il suo carattere normativo — non può essere portata ad esecuzione se non dopo che sia intervenuta l'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

che le ordinarie disponibilità dell'Ente non consentono di far fronte agli oneri di personale, ormai superiori ai due miliardi di lire annue; tanto che il *deficit* finanziario ha inciso sul fondo patrimoniale, determinando la necessità di ricorrenti interventi legislativi;

che in siffatta situazione finanziaria e patrimoniale, l'Ente dovrebbe tendere con ogni possibile mezzo a restituire equilibrio alla gestione, (provvedendo al ridimensionamento del proprio apparato in rapporto alle ordinarie disponibilità di bilancio) anziché dilatare a dismisura la dotazione organica che dalle 250 unità previste dovrebbe ascendere, secondo il regolamento approvato, ad oltre 400 unità;

che l'Ente, per sopportare il nuovo non indifferente onere finanziario, non potrebbe che fare ulteriore ricorso al credito bancario, aggravando l'esposizione debitoria verso il tesoriere;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la perdurante situazione, così come risulta descritta in parte motiva, riaffermando la necessità che l'Ente si conformi alle determinazioni della Corte, e che gli organi vigilanti pongano in essere interventi ormai improcrastinabili per la formazione e adozione del regolamento del personale;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiara, altresì, non conforme a legge la deliberazione n. 488 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha ratificato le delibere di urgenza n. 534 e n. 540 adottate dal Presidente dell'Ente nonché queste stesse delibere e i conseguenziali provvedimenti della Presidenza.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste e all'onorevole Ministro per il tesoro.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
*f.to* Chirico

IL PRESIDENTE  
*f.to* Carbone